



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".**

Rep. atti n. 65/CSR del 22 marzo 2023

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 22 marzo 2023:

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

**VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR;

**VISTO** l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)", e successive modificazioni, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

**VISTO** il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;

**VISTO** il decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 52, recante “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”;

**VISTO** il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *g*), *h*), *i*) e *p*), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;

**VISTA** la nota prot. n. 150506 del 10 marzo 2023, acquisita al protocollo DAR n. 7192 in pari data, con la quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso lo schema di decreto in epigrafe, corredato della relazione illustrativa, predisposto per assicurare la coerenza tra le disposizioni attuative recate dal precitato decreto ministeriale 23 dicembre 2022 e quelle contenute nel Piano strategico della PAC (PSP), approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022;

**VISTA** la nota DAR n. 7232 del 13 marzo 2023, con la quale il suddetto schema di decreto è stato diramato al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTA** la comunicazione, pervenuta il 10 marzo 2023 all’ufficio di coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, con la quale il Coordinamento della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il parere favorevole all’intesa sul provvedimento, formulando alcune richieste di modifica;

**VISTI** gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul provvedimento, con le richieste contenute nel documento trasmesso e che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1);

**CONSIDERATO** l’intervento nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza del Sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale, in riferimento al citato documento trasmesso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha precisato:

- che il titolo del decreto deve essere integrato con la seguente dizione: “e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, recante “Disciplina del



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

- che le richieste contenute nel documento regionale predetto, ad eccezione di quella relativa alla previsione, per le coltivazioni di pisello fresco, fagiolo, fagiolino e cece, dell'ammissibilità al pagamento accoppiato per le colture proteiche diverse dalla soia, sono accolte, apportando alcune modifiche allo schema di provvedimento;

**ACQUISITO**, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano:

### SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”.

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli

22/3/2023



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
23/32/SR15/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO  
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE  
FORESTE, CONCERNENTE «MODIFICA DEL DECRETO MINISTERIALE 23  
DICEMBRE 2022, RECANTE «DISPOSIZIONI NAZIONALI DI APPLICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO DEL 2 DICEMBRE 2021, PER QUANTO CONCERNE I  
PAGAMENTI DIRETTI»**

**Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428**

***Punto 15) Odg Conferenza Stato Regioni***

La Commissione Politiche agricole ha espresso l'intesa con le seguenti richieste:

**Articolo 3, Lettera f) «ettaro ammissibile», punto 2)<sup>1</sup>**

ELIMINARE “le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'Allegato IV facente parte integrante del presente decreto, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente;

SOSTITUIRE CON “le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8 che rispettano i limiti dimensionali di cui all'Allegato IV facente parte integrante del presente decreto, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente”;

**Articolo 12, comma 6<sup>2</sup>**

DOPO LE PAROLE “(...) pari ad un ettaro”

INSERIRE “per ciascuna tipologia di accesso alla riserva”

**Articolo 17, comma 2<sup>3</sup>**

DOPO LE PAROLE “(...) l'agricoltore può aderire”

INSERIRE “per ciascun allevamento e/o orientamento produttivo e/o categoria di bestiame”

**Articolo 20<sup>4</sup>, ALLEGATO VIII**

INSERIRE Pisum Sativum, Phaseolus Vulgaris e Cicer Arietinum nella lista di colture da rinnovo dell'Allegato VIII al DM, trattandosi di Leguminose da granella non foraggiere ma anche importanti colture da rinnovo e quindi da poter coltivare tramite l'impiego di tecniche di difesa integrata o produzione biologica.

MODIFICARE il periodo previsto al comma 1 lettera a) dal 1° giugno - 30 novembre al 15 maggio - 30 novembre, in considerazione che il cambiamento climatico ha determinato un



anticipo della maturazione e in particolare pisello e fagiolino iniziano le raccolte già nella metà di maggio, pertanto si chiede di modificare.

### Articolo 27, comma 2<sup>5</sup>

DOPO LE PAROLE “(...) sementiera o mangimistica”

<sup>1</sup> I coefficienti di ponderazione dell'allegato vanno presi in considerazione solo ai fini della determinazione della percentuale del 4% stabilita dalla BCAA8 o per la verifica di altri impegni e non per determinare la superficie ammissibile per l'attivazione dei titoli, utilizzando i coefficienti di ponderazione avremmo una superficie virtuale maggiore della superficie grafica reale.

<sup>2</sup> CHIARIRE se in continuità con la normativa precedente per le fattispecie di accesso alla riserva nazionale la superficie minima di accesso è pari ad 1 ettaro per fattispecie

<sup>3</sup> PREVEDERE la possibilità per gli agricoltori che detengono allevamenti di tipologie produttive diverse di poter aderire alternativamente all'occolto livello 1 o livello 2 per specie e tipologia di allevamento

<sup>4</sup> Il Piano Strategico della PAC ed il conseguente DM 660087 del 23 dicembre 2022 hanno previsto misure di sostegno per le colture leguminose, da un lato attraverso la previsione di un apposito aiuto accoppiato (Artt. 33 e 34) e dall'altro introducendo Ecoschema 4. Si tratta come noto di colture con effetti benefici per l'ambiente e che anche dal punto di vista agronomico rivestono un ruolo decisivo e di notevole importanza per le produzioni agroindustriali del territorio regionale.

<sup>5</sup> CHIARIRE che i contratti previsti all'articolo 27 “Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza” con l'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica possono essere conseguiti anche per tramite di soggetti stoccatrici intermediari ad esempio cooperative di raccolta, conservazione granaglie consorzi agrari e Organizzazioni di Produttori

INSERIRE “anche per il tramite di soggetti intermediari fra l'agricoltore e l'industria. L'organismo di coordinamento stabilisce le modalità e i termini per assicurare la tracciabilità dei contratti diretti con l'industria e degli impegni di coltivazione fra il produttore e un intermediario e l'industria secondo le modalità organizzative dallo stesso stabilite”


### Articolo 34<sup>6</sup>

CHIARIRE: Pisello fresco, fagiolo, fagiolino e cece con un'interpretazione eccessivamente restrittiva rischierebbero l'esclusione in quanto raccolte in anticipo rispetto alla maturazione piena dei semi per leguminose da granella previste in tale articolo, si chiede a riguardo di considerare tali colture ammissibili poiché raggiungono comunque uno stadio fenologico di sviluppo del seme e produzione di proteine che è l'obiettivo del premio.

### ALLEGATO IV, (articolo 3 comma 1 lettera f), Coefficienti di ponderazione<sup>7</sup>

#### ELIMINARE

Elementi protetti	Limiti dimensionali	Fattore di ponderazione
Fasce tampone	Larghezza minima 3 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 1 e 20 m	1,5
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura <20%	2
Terreni lasciati a riposo		1
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 3 m	1,5
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 4 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie ≤ 3000 m <sup>2</sup>	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1



## SOSTITUIRE CON

SUPERFICIE/ELEMENTI NON PRODUTTIVI	Limiti dimensionali	Fattore di ponderazione
Fasce tampone	Larghezza minima 5 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 2 e 20 m	1,5

<sup>6</sup> Il Piano Strategico della PAC ed il conseguente DM 660087 del 23 dicembre 2022 hanno previsto misure di sostegno per le colture leguminose, da un lato attraverso la previsione di un apposito aiuto accoppiato (Artt. 33 e 34) e dall'altro introducendo Ecoschema 4. Si tratta come noto di colture con effetti benefici per l'ambiente e che anche dal punto di vista agronomico rivestono un ruolo decisivo e di notevole importanza per le produzioni agroindustriali del territorio regionale.

<sup>7</sup> Vista l'incongruenza presente sul dimensionamento degli elementi caratteristici del paesaggio fra tale allegato e il DM condizionalità ed il PSP

Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura >20%	2
Terreni lasciati a riposo	(6 mesi continuativi)**	1
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 5 m	1,5
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 10 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie $\leq$ 3000 m <sup>2</sup>	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1

\*\*Per il terreno lasciato a riposo è necessario che il Ministero chiarisca il periodo di messa a riposo ovvero se si tratta di 6 mesi continuativi nell'arco dell'anno solare oppure 6 mesi continuativi dal 01/01 al 30/06



La Commissione formula altresì alcune richieste pervenute dalla Provincia Autonoma di Trento a nome di tutte le Regioni dell'arco Alpino di cui alla nota allegata.

Roma, 22 marzo 2023



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Assessorato all'Agricoltura, foreste, caccia e pesca**

Via Vannetti n. 32 - 38122 Trento

T +39 0461 492605

F +39 0461 499263

pec ass.agricoltura@pec.provincia.tn.it

@ ass.agricoltura@provincia.tn.it

Preg.mo Signore  
dott. Federico Caner  
Coordinatore della Commissione Politiche  
Agricole della Conferenza delle Regioni e  
Province autonome  
coordinamentocpa@regione.veneto.it  
area.marketingterritoriale@pec.regioneveneto  
.it

e p.c. Preg.mo Signore  
dott. Andrea Comacchio  
Coordinatore tecnico della Commissione  
Politiche Agricole della Conferenza delle  
Regioni e Province autonome  
andrea.comacchio@regione.veneto.it

Gent.ma Signora  
dott.ssa Giulia Pavese  
Conferenza delle Regioni e delle Province  
Autonome  
pavese@regioni.it

Trento,

Prot. n. A047/2023/

/

**Oggetto: Decreto ministeriale del 23 dicembre 2022 prot. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti – modifica disposizioni eco schema 1 livello 2**

Si invia, in allegato alla presente, il documento relativo all'oggetto, elaborato e condiviso dalle Regioni/Province autonome alpine nello stesso indicate affinché possa essere posto all'attenzione della Commissione Politiche Agricole odierna.

Nel ringraziare per la cortese attenzione, porgo i migliori saluti.

- Giulia Zanotelli -

All.: c.s.



**Documento su cui hanno lavorato le Regioni e Province Autonome: P.A. Bolzano, P.A. Trento, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Veneto**

**Decreto ministeriale del 23 dicembre 2022 prot. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti – modifica disposizioni eco schema 1 livello 2**

Con Decreto ministeriale del 23 dicembre 2022 prot. 660087 sono state disposte le condizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.

Dette norme sono state oggetto di un intenso e delicato confronto tra Ministero agricoltura, sistema delle Regioni, filiere produttive, stakeholders e Organizzazioni professionali. Come spesso accade, i successivi approfondimenti attuativi delle nuove disposizioni evidenziano a volte la necessità di aggiustamenti e adattamenti per rispondere a talune specificità non sufficientemente considerate nel contesto generale ma altrettanto importanti e fondamentali per l'equilibrio dell'intero sistema.

E' il caso di alcune regole attuative riferite all'ecoschema 1, ed in particolare al livello 2, di detto regime, fortemente richiesto e quindi concesso, quale strumento di sostegno ed equilibrio per il delicato sistema allevatorio caratterizzato da aziende zootecniche di medio-piccola dimensione, come quelle che contraddistinguono l'area montana, fortemente condizionate negli elementi strutturali e di conseguenza nelle attività di allevamento da un contesto paesaggistico particolare, difficile e con forti limitazioni geo-spaziali.

La previsione normativa riguardante i futuri requisiti di certificazione per il benessere animale indicati quali requisiti di accesso agli aiuti di cui all'art. 31 – regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali Reg. UE 2021/2115, sembrano infatti escludere completamente i sistemi di allevamento stallino a stabulazione fissa. Questa condizione, se dovesse essere confermata, avrebbe conseguenze estremamente gravi per tutto il settore zootecnico – in particolare dell'arco Alpino -, in quanto un grande numero di aziende non potrà accedere ai contributi PAC – Eco-schema 1 Livello 2, e nel prossimo futuro anche alla stessa filiera del latte che richiede per l'accesso al mercato la certificazione SQNBA. Gli importanti impegni profusi nelle diverse programmazioni, verso condizioni di allevamento più moderne, attente alla sostenibilità e al benessere degli animali, sono state intraprese dalle aziende agricole in montagna, ma non necessariamente contemplano la trasformazione delle stalle a stabulazione fissa.

Il perseguimento del benessere animale è una tematica importante ma complessa, che non può essere affrontata unicamente sotto la spinta delle aspettative dei consumatori e della società in senso lato. Certamente i sistemi a stabulazione fissa per 365 giorni l'anno, che escludono del tutto qualsiasi possibilità di accesso all'aperto, sono una pratica da abbandonare. Tuttavia, quando la stabulazione fissa è combinata con la pratica dell'alpeggio estivo degli animali, e quando l'azienda dispone di un'area di esercizio e di passeggio all'aperto, anche questo sistema di allevamento può e deve avere la possibilità di accedere al sistema di certificazione SQNBA.

Un'analisi approfondita dei sistemi di allevamento stallino permette infatti di evidenziare come, a prescindere dalla modalità di stabulazione – fissa o libera, il grado di benessere dei bovini dipende da diversi fattori (come, ad esempio, la gestione degli animali, gli stress sociali, l'alimentazione), e non solamente dalla libertà di movimento dell'animale.



La tipologia di stabulazione rappresenta uno dei fattori di rischio per l'insorgenza di eventuali criticità di benessere animale che sono diversi, ma non a priori migliori o peggiori, per ogni modalità di stabulazione e pratica gestionale.

Si può quindi affermare che la tematica della stabulazione dei bovini è molto complessa, e che lo standard di benessere animale a cui si ambisce dovrebbe considerare aspetti di natura ambientale legate al mantenimento della biodiversità dei pascoli e delle razze bovine locali o sulla compatibilità o meno con le esigenze economiche degli allevamenti, in particolar modo per quei territori dove la maggior parte delle aziende ha dimensioni ridotte.

Per questi motivi si ritiene un grave errore escludere a priori la stabulazione fissa dal sistema SQNBA, ma utile e necessario definire requisiti minimi specifici anche per questa tipologia di stabulazione, al fine di valorizzare gli operatori virtuosi ed incentivare tra questi l'utilizzo del pascolo.

Si evidenzia pertanto l'esigenza di identificare questi allevamenti attraverso l'introduzione di una nuova tipologia per la classificazione del sistema a stabulazione fissa con pascolamento, che si propone di denominare "Sistema di allevamento combinato/misto". In tal senso il servizio veterinario delle regioni dell'arco alpino si sta già adoperando per formulare opportune proposte tecniche da valutare e validare attraverso il costituendo Comitato tecnico scientifico per il benessere animale.

Gli oneri e gli adempimenti di certificazione per molte aziende di piccole e piccolissime dimensioni rappresentano oggi un forte deterrente verso la richiesta di aiuti della PAC e, in un domani ormai prossimo, la impossibilità di collocare sul mercato le proprie produzioni di latte e formaggio. La condizione derogativa prevista all'art. 17 del decreto n 660087 risulta quindi uno strumento di assoluta importanza per il mantenimento dei sistemi allevatoriali alpini. Tuttavia, in considerazione del fatto che le aziende con certificazione biologica possono accedere al livello 2 dell'ecoschema 1 senza necessità di adesione al SQNBA e visto che nel regime biologico è prevista la possibilità di allevare fino a 50 capi adulti a posta fissa, si chiede di utilizzare la medesima soglia per l'allevamento combinato/misto. Inoltre, si fa richiesta di mantenere questa soglia per tutto il periodo di programmazione.

Non ultimo, almeno per importanza, le disposizioni dell'eco schema 1 riferiscono anche alla filiera dell'allevamento suino, Pur nella consapevolezza che le prime indicazioni tecniche presentate non sono da considerare definitive ed esaustive, si vuole qui ricordare la necessità di definire specifiche condizioni tecniche per la certificazione degli allevamenti suini che non presentano pascolo brado o semibrado, i quali rappresentano la maggior parte degli allevamenti suini in alcune regioni, e che diversamente si troverebbero esclusi dai processi di certificazione e dalla rispettiva contribuzione.

